



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 7 Luglio 2022

AGEVOLAZIONI

Superbonus: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – prima parte

di **Leonardo Pietrobon**

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Decreto semplificazioni fiscali: le novità in materia di monitoraggio fiscale

di **Gennaro Napolitano**

IVA

Fatture cartacee sammarinesi ed esterometro

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IVA

Le regole di territorialità delle cessioni di beni immobili

di **Stefano Rossetti**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L'aggregazione quale strumento per la transizione digitale

di **Riccardo Conti di MpO & Partners**

AGEVOLAZIONI

Superbonus: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – prima partedi **Leonardo Pietrobon**

Seminario di specializzazione
**SUPERBONUS: LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE AE 23/E
E DEL DECRETO “AIUTI”**
Scopri di più >

A distanza di un anno e mezzo dall'ultima circolare in materia di superbonus, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 23/E/2022](#) di “sole” 133 pagine, torna a fare il punto della situazione sulla citata agevolazione. Certo, in tutti questi mesi, l'Amministrazione finanziaria, vista la quantità di **risposte a istanze di interpello pubblicate** è stata tutt'altro che silente sull'argomento.

L'obiettivo del presente intervento (che si svilupperà in due distinti contributi) è quello di tentare un **riepilogo sugli argomenti di maggiore interesse ravvisati nel citato documento di prassi**, senza alcuna pretesa di esaustività.

Un primo elemento che emerge dall'analisi della citata circolare è la **presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria in relazione all'ambito soggettivo di applicazione dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#)**.

In particolare, l'Agenzia, dopo aver riepilogato il **contenuto** delle disposizioni di cui al comma 9 della sopra indicata disposizione normativa e alcuni documenti di prassi precedenti, quali le circolari 24/E/2020 e 30/E/2020, afferma che il **superbonus non spetta ai soci di una società che svolge attività commerciale** che sostengono le spese per **interventi su immobili residenziali di proprietà della predetta società** che costituiscono **beni dell'impresa**. Preclusione che, a detta dell'Agenzia, sussiste anche nel caso in cui il socio detenga l'immobile oggetto di intervento in base ad un **contratto di locazione o di comodato** regolarmente registrato.

La giustificazione, oltre a **non trovare alcun riscontro normativo** è a dir poco esattamente opposta alle differenti indicazioni che **la stessa Agenzia ha fornito in passato**.

Da ultimo, si ricorda che la stessa Agenzia, con la [circolare 7/E/2021](#), a pag. 445, ha affermato che **possono accedere al superbonus del 110% ex [articolo 119 D.L. 34/2020](#) anche i detentori dell'immobile sulla base di un contratto di comodato** regolarmente registrato che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

In tale occasione, così come in passato, la condizione che determina l'insorgenza del diritto "soggettivo" alla detrazione (bonus) è il **legame giuridico del contribuente rispetto all'immobile oggetto di intervento** (a questa condizione di legame giuridico, in base ad un titolo di possesso o di detenzione, deve aggiungersi anche la condizione di **familiare convivente con il titolare del legame giuridico** con l'immobile).

Nelle proprie argomentazioni l'Agenzia tenta di **estendere l'esclusione normativamente prevista per gli immobili** utilizzati nello svolgimento di attività d'impresa anche ai casi sopra indicati.

In questo modo si determina una **"discriminazione fiscale"** tra:

- le **persone fisiche soci di società proprietarie di immobili** sui quali si intendono eseguire interventi sismici e/o di riqualifica energetica in forza di un titolo giuridico;
- le **persone fisiche che detengono, in forza di un contratto di comodato o di locazione, immobili di proprietà di società**, con la quale non esiste alcun legame societario.

Tant'è che la stessa Agenzia afferma che l'elemento discriminante, ai fini della spettanza del super bonus, è **l'effettivo utilizzo dell'immobile**. Ciò posto, quindi, **l'Agenzia dovrebbe spiegare se l'utilizzo abitativo di un immobile sia precluso al socio di una società**.

Un ulteriore elemento di sicuro interesse è rappresentato dalla **conferma riferita all'ambito oggettivo**.

In particolare, l'Agenzia conferma che **sono ammesse al superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che "solo" al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione**.

In continuità con la precedente prassi, tale possibilità, tuttavia, è **subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il cambio di destinazione d'uso del fabbricato** – in origine non abitativo – e che **sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa**.

Inoltre, con riferimento agli **interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio**, con la citata [circolare 24/E/2020](#), è stato precisato che, utilizzando un **principio di "prevalenza"** della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio in condominio sia **superiore al 50 per cento**, è possibile **ammettere al superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali** che sostengono le spese per le parti comuni.

Tuttavia, se tale percentuale risulta inferiore, è comunque **ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari** che sono destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio.



Al riguardo, si precisa che, ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla **superficie catastale delle unità immobiliari** determinata secondo quanto previsto nell'[allegato C](#) del **D.P.R. 138/1998**, denominato “*Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria*”.

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Decreto semplificazioni fiscali: le novità in materia di monitoraggio fiscale

di Gennaro Napolitano



Nel novero delle misure di **semplificazione fiscale** contenute nel **D.L. 73/2022** è inclusa anche una specifica disposizione finalizzata alla semplificazione del **monitoraggio fiscale** sulle operazioni di trasferimento attraverso **intermediari bancari e finanziari** e **altri operatori**.

A tal fine, l'**articolo 16** del Decreto modifica il [comma 1](#) dell'**articolo 1 D.L. 167/1990** (recante "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990).

Nella sua nuova formulazione, risultante dalla modifica in esame, [l'articolo 1, comma 1, D.L. 167/1990](#) prevede che: "Gli **intermediari bancari e finanziari** di cui all'articolo 3, comma 2, gli **altri operatori finanziari** di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli **operatori non finanziari** di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, **nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a **trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati** di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in **valuta virtuale**, di importo pari o superiore a **5.000 euro**, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di **persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni** equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

In sintesi, rispetto alla versione previgente:

- il **limite** oltre il quale scatta l'obbligo per banche e intermediari finanziari di **segnalare all'Agenzia delle entrate e di trasmettere i dati relativi alle transazioni da e per l'estero** eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni **equiparate passa da 15.000 a 5.000 euro**;

- è stato eliminato l'obbligo di intercettare le **operazioni c.d. frazionate** (cioè le operazioni unitarie sotto il profilo economico poste in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a limiti prestabiliti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni).

Il [comma 2](#) dell'**articolo 16** del **Decreto semplificazioni** stabilisce che le **nuove regole** “*si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021*”.

Come espressamente segnalato nella Relazione illustrativa, le nuove disposizioni sono finalizzate a “**ristabilire un coordinamento**” tra gli **obblighi di comunicazione** di cui all'articolo 1 D.L. 160/1990 (c.d. decreto Monitoraggio fiscale) e gli **obblighi di conservazione** delle operazioni da parte degli intermediari dettati dal D. Lgs. 231/2007 (c.d. decreto “Antiriciclaggio”) e dal relativo **provvedimento attuativo** della **Banca d'Italia** del **24 marzo 2020** recante “*Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*”.

Monitoraggio fiscale: sintesi della disciplina

Il già ricordato [articolo 1 D.L. 167/1990](#), più volte modificato nel corso degli ultimi anni, prevede che gli **intermediari finanziari** e gli **altri soggetti esercenti attività finanziaria** (come individuati dallo stesso articolo 1) sono **obbligati a trasmettere** all'Agenzia delle entrate i trasferimenti da o verso l'estero, effettuati anche in valute virtuali, di mezzi di pagamento limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, siano questi residenti o non residenti in Italia. In particolare, sono obbligati:

- gli **intermediari bancari e finanziari** (tra i quali si ricordano, a titolo esemplificativo, banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, agenti di cambio);
- gli **altri operatori finanziari** (quali le società fiduciarie non iscritte nell'Albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) e i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta);
- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (**operatori non finanziari**).

Sotto il **profilo oggettivo**, rientrano nell'obbligo di comunicazione i **trasferimenti da e verso l'estero** (in conto o extra-conto), di “**mezzi di pagamento**” (denaro contante, assegni bancari, postali e assegni circolari, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie).

Ai sensi di quanto previsto dal **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate [n. 58231](#)

[del 24.04.2014](#), gli **elementi informativi** dei trasferimenti da o verso l'estero da comunicare sono:

- la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'**operazione**;
- l'eventuale **rapporto continuativo movimentato**, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante reale;
- in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i **dati identificativi**, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento;
- in relazione ai **clienti del soggetto obbligato alla comunicazione**, i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate, i **dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri**, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

La **comunicazione** deve essere effettuata **ogni anno** e deve essere **trasmessa** entro il **termine di presentazione** della **dichiarazione del sostituto d'imposta** relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.

Fatture cartacee sammarinesi ed esterometro

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Dal 1° luglio 2022, le fatture relative alle cessioni di beni tra operatori economici italiani e sammarinesi, devono essere emesse in **formato elettronico** qualora l'operatore economico sammarinese **non ricada nell'esclusione** di cui all'articolo 18, comma 4, Decreto Delegato 5 agosto 2021 n. 147 della Repubblica di San Marino.

Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno **dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00)**. Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando **apposita opzione**.

Potrebbe essere necessario, anche dopo il 1° luglio 2022 dover gestire le **fatture cartacee** ricevute da sammarinesi secondo le indicazioni del D.M. 21.06.2021.

Gli operatori economici muniti di numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino (codice SM seguito da 5 numeri), che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, **emettono la fattura in formato cartaceo**, ai sensi degli [articoli 21](#) e [21-bis D.P.R. 633/1972](#).

La fattura può essere emessa con **addebito di Iva oppure senza Iva**, in inversione contabile per il cessionario italiano.

Nel primo caso il cedente **operatore economico sammarinese**:

a) emette fattura **in tre esemplari**, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita Iva del cessionario italiano;

b) presenta all'ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegna all'ufficio tributario la somma corrispondente all'**ammontare dell'Iva che**

risulta dovuta;

c) trasmette al cessionario italiano la **fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.**

L'operatore economico italiano **annota la fattura originale datata e timbrata a secco**, trasmessa dal cedente sammarinese, nel registro degli acquisti di cui all'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#) e **può operare la detrazione dell'imposta pagata** in via di rivalsa ai sensi degli [articoli 19](#) e seguenti dello stesso decreto.

Nel caso in cui invece la fattura cartacea non indichi l'ammontare dell'Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi:

a) emettono **fattura in due esemplari**, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita Iva del cessionario italiano;

b) presentano all'ufficio tributario le due fatture;

c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario **dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.**

Gli operatori economici italiani **assolvono l'imposta a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura** trasmessa dal fornitore sammarinese.

Le fatture integrate sono **annotate nei registri delle fatture emesse e degli acquisti** previsti dagli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#) secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti, dagli operatori nazionali che **possono operare** la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa, ai sensi degli [articoli 19](#) e seguenti dello stesso decreto.

Il cessionario italiano **se non ha ricevuto fattura**, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede all'emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'[articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997](#).

Tale articolo prevede una sanzione amministrativa applicata al cessionario per mancata integrazione, **compresa fra 500 euro e 20.000 euro**; la sanzione è elevata ad una misura compresa tra il **cinque e il dieci per cento dell'imponibile**, con un minimo di 1.000 euro, se l'operazione non risulta dalla contabilità.

Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione **entro quattro mesi dalla data di effettuazione** dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti **entro il trentesimo giorno successivo**, provvedendo entro lo

stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) o alla sua regolarizzazione (con TD20), e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

Dal momento che gli acquisti di beni da San Marino sono documentati da fatture cartacee e non sono accompagnate da una bolletta doganale, non godono dell'esclusione dalla **comunicazione allo Sdl delle operazioni transfrontaliere**.

La fattura ricevuta **senza addebito di Iva** può essere comunicata **utilizzando il TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [articolo 17, comma 2](#)**, riportando imponibile ed Iva entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione. L'effettuazione dell'operazione corrisponde all'inizio del trasporto o della spedizione (articolo 1, comma 5, D.M. 21.06.2021) ad eccezione del caso in cui gli effetti traslativi/costitutivi si producono in un momento successivo e dei trasferimenti per contratti estimatori. L'emissione anteriore della fattura o il pagamento determinato effettuazione dell'operazione.

Anche la fattura cartacea ricevuta con addebito di Iva **dovrebbe essere comunicata** tra le operazioni transfrontaliere di cui all'[articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015](#), nonostante sia da registrare **solo nel registro Iva acquisti, in quanto non richiamata nelle esclusioni**. Rimane il problema di come comunicare tale operazione utilizzando il TD19 esponendo imponibile ed Iva oppure il totale come N2.2. In ogni caso occorrerà variare la bozza di dichiarazione Iva precompilata e la Lipe.

Si ricorda infine che la sanzione amministrativa per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati è di **2 euro per ciascuna fattura** entro il limite massimo di euro 400 mensili a norma dell'[articolo 11, comma 2quater, D.Lgs. 471/1997](#).

Le regole di territorialità delle cessioni di beni immobili

di **Stefano Rossetti**



L'[articolo 7-bis D.P.R. 633/1972](#) detta le **regole di territorialità delle cessioni di beni**, prevedendo, in particolare, che le **cessioni di beni immobili sono territorialmente rilevanti** in Italia nel caso in cui l'immobile oggetto di cessione sia **situato nel territorio nazionale**.

Nell'ambito di questo contributo analizzeremo gli **adempimenti** a cui sono tenuti gli operatori Iva quando sono parte di una **compravendita immobiliare**.

Come sopra visto, la regola generale è quella secondo cui un'operazione di compravendita immobiliare è rilevante ai fini Iva in Italia quando, stante la presenza dei requisiti di carattere oggettivo e soggettivo, l'immobile è **situato in Italia**. Ciò a prescindere dallo *status* e dal domicilio delle parti contraenti.

Quindi, se l'immobile situato in Italia è venduto:

- **da un operatore Iva nazionale ad un altro operatore Iva nazionale**, l'operazione è rilevante nel territorio italiano e verrà documentata dal soggetto cedente mediante emissione della **fattura assoggettando l'operazione ad Iva**, ovvero applicando il **regime di esenzione previsto dall'[articolo 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972](#)**. Occorre sottolineare, però, che se le parti optano per l'applicazione dell'Iva, l'operazione deve essere documentata mediante il **meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 633/1972](#)**;
- **da un operatore Iva nazionale ad un privato** (nazionale, Ue o extra Ue), l'operazione è rilevante nel territorio italiano e verrà documentata dal soggetto cedente mediante emissione della **fattura assoggettando l'operazione ad Iva**, ovvero applicando il **regime di esenzione previsto dall'[articolo 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972](#)**;
- **da un operatore Iva estero a privato**, l'operazione è rilevante nel territorio italiano e il trattamento fiscale è quello prima visto; tuttavia, la cessione dovrà essere **documentata dall'operatore estero che dovrà identificarsi nel territorio italiano** o nominare un rappresentante fiscale al fine di emettere la fattura ([articolo 17, comma 3,](#)

[D.P.R. 633/1972](#)). Se il non residente possiede una **stabile organizzazione** sul territorio nazionale sarà quest'ultima ad emettere la fattura;

- **da un operatore Iva nazionale ad un operatore Iva estero**, l'operazione è **rilevante nel territorio italiano e verrà documentata dal soggetto cedente mediante emissione della fattura** assoggettando l'operazione ad Iva, ovvero applicando il **regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972**. Particolare è il caso in cui le parti dovessero **optare per l'applicazione dell'Iva** (casistica questa che andrebbe ad incidere sul non residente ma che potrebbe essere utile al cedente al fine di non peggiorare il prorata di detraibilità); in questo caso l'operazione deve essere documentata mediante il **meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 633/1972**. Quindi **il non residente deve aprire una posizione Iva in Italia al fine di documentare l'operazione**. Questa soluzione, molto onerosa da un punto di vista amministrativo, è confermata dall'Amministrazione finanziaria ([risoluzione 28/E/2012](#)), la quale, come sottolineato in un precedente contributo, aveva chiarito che:
 - “... tale regola generale [deve] essere **derogata** tutte le volte in cui, in forza di disposizioni speciali, il **debitore di imposta sia espressamente individuato**, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti in Italia, nel cessionario o committente. Questo è il caso dell'inversione contabile prevista dai successivi commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 17, per le operazioni riguardanti determinati prodotti o settori”;
 - “in base alle citate disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, ... il **debitore dell'imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini Iva**, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la **sede o la stabile organizzazione in Italia** e dal fatto che tale ultimo soggetto sia **identificato ai fini Iva in Italia**. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario – in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà **identificarsi ai fini Iva in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale**”.

Vedasi anche la [circolare 11/E/2007](#) seppur in tema di subappalti in edilizia.

- **da un operatore Iva estero ad un operatore Iva nazionale**, l'operazione è rilevante nel territorio italiano e **verrà documentata dall'acquirente mediante il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972**. L'inversione contabile consisterà nell'**integrazione** della fattura nell'ipotesi di cedente residente nella Ue, mentre in caso di cedente extraUe verrà emessa un'**autofattura**. L'inversione contabile non muta la natura dell'operazione, pertanto il trattamento fiscale sarà **l'imponibilità ovvero l'esenzione l'imponibilità ex articolo 10, comma 1, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972**.

L'aggregazione quale strumento per la transizione digitale

di **Riccardo Conti di MpO & Partners**

Convegno di mezza giornata - EVENTO GRATUITO

LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

STP un mezzo per crescere

Evento accreditato ODCEC e CDL - Scopri le sedi



Si è tenuto il 28 giugno a Roma il convegno, organizzato da Confprofessioni e The European House – Ambrosetti, incentrato sull'impatto del digitale nelle professioni. Al dibattito hanno preso parte, tra gli altri, anche Anna Ascanio e Vittorio Colao, rispettivamente sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico e Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale.

Proprio l'intervento del sottosegretario ha dato il via alla discussione sul cambiamento del ruolo dei professionisti nella transizione digitale. Infatti, come sostenuto da Ascanio, il sistema delle professioni può essere uno straordinario abilitatore di incremento di produttività, crescita e modernizzazione del Paese, nella misura in cui accetterà la sfida della digitalizzazione e sarà capace di adattarsi compiutamente alla trasformazione della società e dell'economia.

Tra i fattori che facilitano la diffusione della digitalizzazione in questo settore, uno dei più interessanti è sicuramente **l'aggregazione** tra professionisti. Infatti, sebbene sia possibile anche per singoli professionisti ottenere benefici concreti da strumenti digitali semplici a costo pressoché nullo (ad esempio la formazione), l'implementazione efficace di strumenti digitali a maggior livello di complessità (es. BIM, AI, blockchain) tende a richiedere una dimensione minima abilitante per via degli investimenti necessari, dei tempi lunghi di apprendimento (es BIM) e delle risorse da dedicare.

In tale ottica si rivela pertanto elemento abilitante della digitalizzazione, seppur solo apparentemente non correlato, il ripensamento complessivo della normativa sulle aggregazioni tra professionisti capaci di catalizzare gli investimenti necessari. Ad oggi, com'è noto, la relativa normativa è percepita come frammentata e distorsiva tra le diverse categorie professionali, nonché penalizzante dal punto di vista fiscale rispetto al lavoro autonomo. Appare inoltre riconosciuto dal mercato, in particolare per le aggregazioni di dimensioni contenute, che la compresenza nella stessa azienda di specialisti con diverse professionalità e competenze tenda ad abilitare un maggiore confronto e una maggiore qualità di servizio riconosciuta nel percepito quotidiano del cliente.

Quanto appena riportato in merito alle aggregazioni si rivela in linea con le argomentazioni riportate dal ministro Colao, il cui intervento ha messo in evidenza l'esistenza di tre elementi cardine su cui ordini e organi associativi dovrebbero puntare al fine di promuovere la digitalizzazione: formazione, modelli di lavoro e fondi.

Formazione

E' indispensabile che i professionisti del futuro in uscita dalle università possiedano competenze di carattere trasversale. Per poter favorire lo sviluppo della transizione è opportuno fare in modo che sempre più medici, avvocati e commercialisti si intendano del settore IT e viceversa. In altre parole, i professionisti devono diventare competenti e al tempo stesso mediatori delle competenze. Con riferimento ai giovani, l'aggregazione rappresenta un'opportunità per rendere possibile un percorso di crescita a fianco di professionisti più esperti. In questo modo, attraverso la sperimentazione di forme di aggregazione professionale, da un lato i giovani avranno modo di immagazzinare le competenze ed il know-how dai professionisti più anziani e dall'altro, questi ultimi, potranno beneficiare dell'apporto dei giovani in termini di conoscenza delle tecnologie e del digitale.

[Continua a leggere qui](#)